

STATUTO

ETICA CUTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CUTRO KR VIA RIMINI 33

Numero REA: KR - 176454

Codice fiscale: 03291750796

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-05-2014 - Statuto completo	2
--	---

	Statuto Cooperativa Mista a Responsabilità Limitata	
	"Etica Cutro Società Cooperativa sociale"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA NORME APPLICABILI	
	ART.1	
	DENOMINAZIONE E SEDE	
	E' costituita la società denominata "Etica Cutro Società Cooperativa socia-	
	le".	
	La Cooperativa ha sede nel comune di Cutro (KR).	
	Con delibera degli organi competenti possono essere istituite sedi secon-	
	darie, di rappresentanza, filiali, succursali, agenzie nel territorio italiano.	
	ART.2	
	DURATA	
	La durata della Cooperativa è fissata dal giorno della costituzione fino al 31	
	dicembre 2030.	
	Tale termine può essere prorogato con delibera dell'assemblea straordina-	
	ria salvo diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	ART. 3	
	SCOPO	
	Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono per-	
	seguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma associata - conti-	
	nuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, socia-	
	li e professionali.	

	La cooperativa ha lo scopo di:	
	- perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana,	
	all'integrazione sociale e alla crescita culturale nonché all'integrazione	
	sociale e lavorativa delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 8	
	novembre 1991, n.381;	
	- favorire il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professio-	
	nali dei propri soci, nonché promuovere l'avviamento al lavoro, l'inseri-	
	mento e la crescita professionale dei soci;	
	- realizzare la massima economicità ed efficienza della gestione per otte-	
	nere risorse da destinare innanzitutto agli investimenti e al rafforzamen-	
	to patrimoniale e per offrire ai soci il riconoscimento dell'apporto indivi-	
	duale di ognuno;	
	- contribuire al potenziamento dei servizi per la salute, l'educazione e la	
	qualità della vita delle persone, anche tramite la gestione di servizi in col-	
	laborazione con enti e associazioni senza finalità di lucro, enti e società	
	pubblici e privati.	
	ART. 4	
	OGGETTO	
	La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per	
	oggetto sociale:	
	A) l'organizzazione e la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi	
	a favore di singoli e della collettività nonché di progetti per il recupero,	
	l'assistenza o l'inserimento anche lavorativo di minori in età lavorativa in	
	situazioni di difficoltà familiare o di persone svantaggiate, quali:	
	1. l'organizzazione e la gestione di strutture adibite all'attività sanitaria,	

	socio-sanitaria, socio-culturale, socio assistenziale, educativa e ricreativa	
	per bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà;	
	2. la prestazione a terzi di servizi nell'ambito della gestione di impianti e	
	strutture sanitarie, educative, ricreative, culturali, formative e assisten-	
	ziali; la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività di animazio-	
	ne per gestanti, bambini, adolescenti, giovani, anziani e immigrati, ivi	
	compresa la realizzazione di grandi eventi culturali e ricreativi, feste e fie-	
	re;	
	3. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di asili nido, scuole d'in-	
	fanzia, scuole primarie e secondarie, centri gioco, centri ricreativi estivi,	
	doposcuola, centri educativi, ludoteche, ausilioteche e ogni altro servizio	
	volto all'educazione e all'assistenza della prima infanzia e di bambini, ado-	
	lescenti e giovani; attività e servizi per l'integrazione di minori con disabi-	
	lità e/o fragilità, sia in ambito scolastico sia extrascolastico;	
	4. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri di aggregazione,	
	centri di attività culturale e ricreativa, ivi compresi soggiorni estivi e di	
	vacanza, ludoteche, mediateche, centri di documentazione, atelier e ogni	
	altro servizio volto alla formazione, informazione, socializzazione e assi-	
	stenza a favore in particolare di minori e altri soggetti in stato di bisogno;	
	5. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri diurni, case pro-	
	tette, case di riposo, residenze sanitarie assistite, centri anti violenza e o-	
	gni altro servizio volto all'assistenza, al sostegno della domiciliarità e al-	
	l'innalzamento della qualità della vita delle persone anziane e dei soggetti	
	in difficoltà, ivi compresi soggiorni sociali e di vacanza e servizi di portie-	
	rato sociale;	

	6. la gestione di servizi territoriali integrati per l'assistenza, l'accompa-	
	gnamento, l'animazione sociale e culturale a favore di bambini, giovani, a-	
	dolescenti, immigrati, anziani e soggetti in stato di bisogno, ivi compresi -	
	nel rispetto delle norme vigenti nei diversi istituti - coloro che vivono in	
	strutture quali: carceri, centri di igiene mentale, residenze sanitarie assi-	
	stite, centri per minori orfani o allontanati dalle famiglie e centri di acco-	
	glienza per immigrati;	
	7. la gestione di attività complementari all'insegnamento a favore dell'in-	
	tegrazione di minori e adulti italiani e stranieri, dei figli degli emigrati,	
	dei giovani che rientrano in Italia, di minori stranieri non accompagnati;	
	8. l'organizzazione, il coordinamento, la gestione e la promozione di attività	
	e servizi volti all'inclusione sociale, all'integrazione scolastica, culturale e	
	sanitaria dei migranti anche tramite azioni di mediazione interculturale	
	e sociale;	
	9. la gestione di strutture e progetti di accoglienza, protezione e integrazio-	
	ne a favore di migranti, richiedenti protezione internazionale, rifugiati, ti-	
	tolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o umanita-	
	ria, provvedendo ove necessario anche alla consulenza per l'espletamento	
	delle pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti, certificazioni e tito-	
	li di soggiorno;	
	10. l'organizzazione e gestione di attività e servizi a favore di persone in	
	condizioni di detenzione o internamento in istituti penitenziari, di soggetti	
	condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro al-	
	l'esterno, allo scopo di favorirne l'inserimento sociale e lavorativo;	
	11. l'organizzazione e gestione di attività e servizi di contrasto e rimozione	

	di ogni forma di discriminazione;	
	12. la promozione e la gestione di attività e servizi di natura ricreativa, a-	
	nimativa, culturale, formativa ed educativa, volte a favorire l'acquisizione,	
	il mantenimento e il recupero delle funzioni intellettuali, motorie ed emo-	
	tive delle persone disabili e in generale delle persone in condizioni di biso-	
	gno o svantaggio;	
	13. l'organizzazione e la gestione di corsi, seminari, lezioni, dibattiti, con-	
	ferenze e gruppi di studio per la formazione, la qualificazione e l'aggiorna-	
	mento professionale nei settori di intervento della cooperativa a favore dei	
	soci, dei dipendenti e di terzi, al fine di elevarne il grado delle prestazioni;	
	14. l'organizzazione, la progettazione e la gestione di attività di consulenza	
	a favore di terzi, nell'ambito delle attività e dei servizi sanitari, so-	
	cio-sanitari, socio-culturali, socio-assistenziali, educativi e ricreativi per	
	bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà; la progettazio-	
	ne, l'organizzazione e la gestione di attività e servizi consulenza e forma-	
	zione finalizzata in particolare all'obiettivo della massima integrazione so-	
	ciale di soggetti bisognosi di intervento sociale, sia per ragioni d'età, di	
	condizioni personali o familiari ovvero di condizioni socio-economiche e	
	culturali;	
	15. l'organizzazione e gestione di attività e servizi socio sanitari e assi-	
	stenziali a favore di persone in condizioni di bisogno e di fragilità, anche	
	attraverso l'intervento di assistenti domiciliari, assistenti familiari e ba-	
	danti, nonché di ogni attività e servizio volto alla lotta alla povertà e all'e-	
	sclosure sociale;	
	16. l'elaborazione e la realizzazione di progetti culturali ed educativi, ricer-	

	che, studi e sperimentazioni relative alle problematiche educative, culturali e sociali, a carattere nazionale e internazionale;	
	17. la formazione la produzione e la diffusione, a fini didattici e documentaristici o in occasione di manifestazioni socio-culturali, di materiale informativo e documentario;	
	18. la partecipazione, per conseguire gli scopi sopra enunciati, a procedure pubbliche e private per l'affidamento di servizi e forniture e a qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti; stipulare contratti e convenzioni con amministrazioni pubbliche e con privati, con strutture sanitarie, sociali e culturali pubbliche e private, con enti di formazione pubblici e privati, partecipare ad appalti indetti da soggetti pubblici e privati per assumere servizi inerenti all'oggetto sociale;	
	19. l'ideazione e gestione di progetti educativo-didattici finalizzati in particolare alla divulgazione culturale e scientifica, all'educazione ambientale, all'educazione motoria e psicomotoria.	
	B) In collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera A), provvedere alla organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soci, nell'ambito dei settori industriali, agricolo, artigianale, commerciale, turistico e dei servizi, sia direttamente sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione, quali ad esempio:	
	1. l'organizzazione e la gestione di lavori di pulizia, igienizzazione, sanifi-	

	cazione, disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione e ogni altra atti-	
	vità similare, nonché manutenzione presso uffici, condomini, piazzali,	
	strade, magazzini, complessi commerciali e industriali sia pubblici sia pri-	
	vati;	
	2. l'organizzazione e la gestione di lavori di giardinaggio e falciatura sia	
	manuale che meccanizzata, la realizzazione e la manutenzione di aree er-	
	bose, l'abbattimento di piante, l'esecuzione di trattamenti su argini, aree	
	erbose e sponde di canali;	
	3. la coltivazione di terreni in Italia e all'estero e la raccolta di prodotti del-	
	la terra, la gestione di serre e impianti di sperimentazione, la realizzazio-	
	ne di vivai forestali e di essenze, la costruzione di campi e centri speri-	
	mentali dimostrativi per le attività agro-forestali;	
	4. la realizzazione di opere di forestazione quali la preparazione del terreno	
	per rimboschimenti di terreni nudi, cespugliati, pascolativi, le opere di co-	
	niferaazione nei boschi cedui degradati e nei castagneti da frutto, la forn-	
	itura e il collocamento a dimora delle piantagioni di latifoglie e resinose;	
	5. l'organizzazione e la gestione di lavori e iniziative per la tutela e la valo-	
	rizzazione delle bellezze naturali, la gestione di parchi naturali attrezzati,	
	musei nonché ogni iniziativa volta alla valorizzazione culturale e turistica	
	del territorio;	
	6. l'organizzazione e l'esecuzione anche per conto terzi di lavori di manu-	
	tenzione ordinaria e straordinaria in aziende agricole e in terreni adibiti a	
	verde pubblico e privato, nonché altre aree pubbliche e private, opere di	
	manutenzione minuta in genere; progettazione, realizzazione, installazio-	
	ne e manutenzione di elementi per l'arredo urbano;	

	7. l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione di lavori di istituzione e ma-	
	nutenzione di parchi naturali pubblici e privati, formazione di viali e aiuo-	
	le, aree destinate a verde pubblico, attrezzate turisticamente, tabellatura	
	e recitazione di parchi naturali e riserve integrali, opere di formazione di	
	invasi artificiali destinabili a pesa sportiva, opere di governo e manutenzio-	
	ne delle piante quali potature, diradamenti, spalcatore, formazione di aree	
	di protezione per fori e altre specie vegetali, impianti di orti botanici;	
	8. l'organizzazione, la promozione e la gestione di punti di ristoro, ristoran-	
	ti, servizi ricettivi e di ospitalità, attività di catering, servizio mensa;	
	9. l'organizzazione e la gestione di servizi di qualsivoglia natura, tra cui il	
	trasporto di cose e persone da effettuarsi con qualsiasi mezzo, nonché il	
	servizio di trasporto alunni nel rispetto della vigente normativa in mate-	
	ria, servizi di facchinaggio e trasloco sia manuale sia meccanizzato com-	
	presa la movimentazione di merci con carrelli, gru e attrezzature speciali	
	per il trasporto su scale e gradini;	
	10. lo svolgimento di attività di bonifica, servizi e opere cimiteriali nonché	
	gestione di cimiteri e di ogni attività connessa e complementare;	
	11. l'organizzazione e gestione di eventi, cerimonie, feste, matrimoni, ce-	
	lebrazioni funerarie;	
	12. l'organizzazione e gestione di attività manifatturiere, di servizio e com-	
	merciali, finalizzate a progetti di inserimento lavorativo dei soci svantag-	
	giati;	
	13. l'organizzazione e gestione di attività e servizi volti a favorire il rispar-	
	mio energetico e la riduzione di emissioni di gas serra, quali per esempio	
	la progettazione, realizzazione, installazione e gestione di impianti per la	

	produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative, curandone altresì	
	la corretta utilizzazione e manutenzione;	
	14. lo svolgimento di attività e servizi di comunicazione, con particolare ri-	
	ferimento a servizi informatici quali ad esempio programmazione, realiz-	
	zazione siti internet, database, attività di assistenza e manutenzione in-	
	formatica, migrazione di sistemi operativi;	
	15. la gestione di strutture per l'accudimento e l'accoglienza di animali	
	quali ad esempio canili, gattili, riserve di pesca, fattorie didattiche; gestio-	
	ne di servizi cimiteriali per animali nonché di ogni attività complementa-	
	re e connessa;	
	16. la gestione di officine per la manutenzione e riparazione di macchine	
	ed attrezzature, attività di autoriparazione;	
	17. la progettazione, organizzazione ed esecuzione di lavori di installazio-	
	ne, riparazione, manutenzione, ripristino e gestione di impianti elettrici,	
	termici e idraulici in genere, nonché lavori edilizi finalizzati alla realizza-	
	zione di quanto sopra, in genere e in cemento armato, lavori idraulici e di	
	bonifica in genere, di acquedotti e fognature, idrici, idroelettrici, nucleari	
	di metanizzazione, di depurazione, di smaltimento rifiuti e affini e la loro	
	gestione;	
	18. la promozione e l'organizzazione della formazione professionale dei soci	
	e dei dipendenti tramite corsi, conferenze, studi e ricerche tendenti a faci-	
	litare l'avviamento al lavoro delle persone svantaggiate, nonché la prepara-	
	zione di operatori al fine di maturare profili idonei a intervenire in modo	
	qualificato sull'integrazione socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati;	
	19. la promozione e la gestione di iniziative di studio e di ricerca finalizza-	

	te alla verifica della capacità di assorbimento del tessuto sociale rispetto	
	alla fascia lavorativa creata e della bontà dei sistemi formativi adottati.	
	Tutte le suindicate attività potranno essere esercitate qualora non riser-	
	vate a professionisti od operatori qualificati.	
	La società potrà inoltre organizzare e partecipare a tutte le iniziative cul-	
	turali, ricreative e assistenziali atte a diffondere i principi della solidarietà	
	e della responsabilità sociale, per il miglioramento delle condizioni di vita,	
	sociali, culturali ed economiche delle persone in condizioni di svantaggio -	
	sia esso di natura psicofisica o socio-culturale ed economica - e delle loro	
	famiglie.	
	Le differenti attività di cui alle precedenti lettere A) e B) - anche ai fini	
	della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla Legge 8 no-	
	vembre 1991, n. 381 - avverranno con gestioni amministrative separate.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e i negozi giuridici necessari o	
	utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà assumere partecipazioni in	
	altre imprese, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e	
	non di collocamento sul mercato.	
	E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni	
	forma.	
	La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecno-	
	logico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.	
	La cooperativa può aderire a un gruppo cooperativo paritetico ai sensi del-	
	l'articolo 2545-septies del codice civile.	
	TITOLO III	
	SOCI	

ART. 5		
REQUISITI DEI SOCI		
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci coloro che, non avendo		
interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguire		
gli scopi partecipando alle attività sociali.		
Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:		
a) soci lavoratori che prestano la loro attività ricevendo un compenso di		
qualsiasi natura o entità;		
b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente;		
c) soci sovventori, di cui al successivo articolo 15 del presente statuto.		
Sono soci lavoratori coloro che:		
1. concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli		
organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione		
della medesima;		
2. partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni		
concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi		
produttivi dell'azienda;		
3. contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al ri-		
schio d'impresa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destina-		
zione;		
4. mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione		
al tipo e allo stato dell'attività svolta;		
5. contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità		
e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla		
natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavo-		

	ro disponibili per la cooperativa stessa.	
	Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaura-	
	zione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in	
	conformità con l'apposito regolamento, sottoscrivendo apposito contratto	
	con la cooperativa.	
	Sono soci volontari coloro che, condividendo lo scopo e le finalità della coo-	
	perativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito in	
	qualità di soci volontari, mettendo a disposizione della cooperativa le pro-	
	prie capacità tecniche, attitudini e disponibilità operative, secondo quanto	
	previsto dall'art. 2 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, rinunciando a qual-	
	siasi forma di compenso.	
	I soci volontari sono iscritti in apposita sezione del libro soci.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appar-	
	tenenza a ciascuna delle categorie suindicate.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, e	
	in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei	
	settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano	
	collaborare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici e amministra-	
	tivi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della so-	
	cietà.	
	Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche private nei cui	
	statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle coope-	
	rative sociali.	
	Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio, o vi	

	abbiano interessenze dirette, imprese in concorrenza con quella della coo-	
	perativa, salvo diversa deliberazione dell'organo di amministrazione as-	
	sunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.	
	ART 6	
	AMMISSIONE DI NUOVI SOCI	
	L'organo di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge,	
	l'ammissione di nuovi soci. Chi desidera diventare socio deve presentare	
	domanda all'organo di amministrazione, specificando:	
	a) cognome, nome, data e luogo di nascita, domicilio e codice fiscale;	
	b) l'attività svolta e le caratteristiche, eventualmente documentate, in re-	
	lazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;	
	d) l'incondizionata accettazione dello statuto e dei regolamenti e delle deli-	
	berazioni regolarmente assunte;	
	e) ogni altra notizia richiesta dall'organo di amministrazione.	
	Se la richiesta è fatta da persona giuridica la domanda deve essere corre-	
	data da copia della deliberazione dell'organo competente, dall'atto costituti-	
	vo e dalla indicazione della persona delegata alla rappresentanza.	
	L'organo di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al-	
	l'articolo 5 del presente statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità	
	ivi indicate, delibera sulla domanda, ammettendo il socio alla categoria so-	
	ci lavoratori o soci volontari.	
	L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponen-	
	te verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato	
	dall'organo di amministrazione.	

	A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione	
	della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno al-	
	l'annotazione nel libro dei soci.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo di amministrazio-	
	ne dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla a-	
	gli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo di ammini-	
	strazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione	
	del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale de-	
	libera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in oc-	
	casioni della sua successiva convocazione.	
	L'organo di amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni	
	delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	ART. 7	
	DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI	
	I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e	
	delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei	
	conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la coo-	
	perativa.	
	Il capitale sociale dei soci lavoratori è costituito da quote che sono sempre	
	nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere	
	cedute, salvo il diritto dei soci a recedere dalla società con preavviso di al-	
	meno novanta giorni ai sensi dell'articolo 2530 ultimo comma del codice	
	civile.	

	Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:	
	1. almeno il 25% all'atto dell'ammissione;	
	2. il restante nei termini da stabilirsi dall'organo di amministrazione.	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento della quota sottoscritta, con le modalità e nei termini sopra previsti;	
	b) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dall'organo di amministrazione;	
	c) ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le delibere assunte dagli organi sociali;	
	d) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando alle attività nelle forme e nei modi stabiliti dallo statuto, dal regolamento interno e dalle delibere assunte dagli organi sociali.	
	E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.	
	L'organo di amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.	
	ART. 8	
	PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
	La qualità di socio si perde per morte, recesso o per esclusione. Nel caso dei soci persone giuridiche, si perde per recesso, esclusione e in caso di	

	scioglimento.	
	ART. 9	
	RECESSO	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione indicati nell'art. 5;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) se socio lavoratore ai sensi della legge 142/01, il cui rapporto di lavoro - subordinato o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla co-	
	operativa. L'organo di amministrazione deve esaminarla entro sessanta	
	giorni dalla ricezione, verificando se ricorrono i motivi che, a norma della	
	legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i	
	presupposti del recesso, l'organo di amministrazione deve darne immedia-	
	tamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della comunicazione, può attivare le procedure previste dal successivo	
	articolo 24.	
	Il recesso diventa efficace, con riguardo sia al rapporto sociale sia a quello	
	mutualistico, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedi-	
	mento di accoglimento della domanda.	
	In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far	
	data dal ricevimento della comunicazione della delibera dell'organo di am-	
	ministrazione, con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione del	
	rapporto sociale.	

ART. 10		
ESCLUSIONE		
L'esclusione è pronunciata dall'organo di amministrazione, oltre ai casi		
previsti dalla legge, nei confronti del socio:		
a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipa-		
zione alla società;		
b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;		
c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste		
dal precedente articolo 5;		
d) che non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto e del re-		
golamento interno, oppure le deliberazioni legalmente presi dagli organi		
competenti;		
e) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi		
assunti a qualunque titolo verso la società;		
f) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente		
diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;		
g) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.		
L'esclusione diventa efficace, con riguardo sia al rapporto sociale sia a		
quello mutualistico, a far data dal ricevimento della comunicazione del		
provvedimento deliberato dall'organo di amministrazione. La delibera vie-		
ne annotata sul libro dei soci a cura degli amministratori.		
Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre l'attivazio-		
ne delle procedure di cui al successivo articolo 24, nel termine di sessanta		
giorni dalla comunicazione.		
ART. 11		

	CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere	
	comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ri-	
	torno contenente i motivi del provvedimento.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito a	
	provvedimenti adottati dall'organo di amministrazione su tali materie sa-	
	ranno demandate alla decisione degli organismi previsti dall'articolo 44 del	
	presente statuto.	
	I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del-	
	l'organo di amministrazione dovranno promuovere la relativa procedura	
	con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di de-	
	cadenza, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedi-	
	menti stessi.	
	Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 142/2001 e ss.mm.ii., allo	
	scioglimento del rapporto sociale per recesso o esclusione del socio lavora-	
	tore consegue lo scioglimento dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato	
	con lo stesso socio.	
	La risoluzione del rapporto di lavoro subordinato, salva contraria disposizio-	
	ne dell'organo di amministrazione, comporta il venir meno dal rapporto so-	
	ciale.	
	ART. 12	
	DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO E ALL'ESCLUSIONE	
	I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di	
	capitale sociale effettivamente versate.	
	La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo	

	scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operati-	
	vo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale,	
	e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente	
	comma.	
	Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a	
	concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito	
	entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	I soci receduti o esclusi avranno altresì diritto alla quota dei dividendi e-	
	ventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.	
	ART. 13	
	MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio gli eredi conseguono il diritto al rimborso della	
	quota da lui effettivamente versata ed eventualmente aumentata per riva-	
	lutazione e ristorno, nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella	
	misura e con le modalità previste nel precedente articolo 12.	
	Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richie-	
	sta di liquidazione, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e	
	la nomina di un unico delegato alla riscossione.	
	ART. 14	
	TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI	
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da	
	apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto del-	
	la natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro	
	instaurato con i medesimi.	

	In particolare, per i soci titolari di rapporto di lavoro subordinato, il regola-	
	mento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai	
	minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo altresì conto del-	
	la quantità e qualità del lavoro prestato.	
	Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato,	
	il trattamento complessivo sarà proporzionato alla qualità e quantità del la-	
	voro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi spe-	
	cifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.	
	ART. 15	
	SOCI FINANZIATORI	
	Possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori di cui all'artico-	
	lo 2526 del codice civile.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai soci finan-	
	ziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in	
	quanto compatibili con la natura del rapporto.	
	I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati a una specifica sezione	
	del capitale sociale della cooperativa. I conferimenti dei soci finanziatori	
	possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappre-	
	sentati da quote del valore di euro 500,00 (cinquecento/00) ciascuna.	
	I versamenti sulle quote sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in	
	denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto	
	della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dall'organo	
	di amministrazione.	
	L'esercizio del diritto di voto del socio finanziatore spetta a colui che, alla	
	data dell'Assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno novanta	

	giorni.	
	A ciascun socio finanziatore è attribuito un solo voto indipendentemente	
	dal numero delle quote sottoscritte.	
	I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono in ogni	
	caso superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rap-	
	presentati in ciascuna assemblea.	
	Le quote dei soci finanziatori possono essere privilegiate nella ripartizione	
	degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straor-	
	dinaria.	
	La remunerazione delle quote sottoscritte dai soci finanziatori non può es-	
	sere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla	
	lettera a) dell'articolo 2514 del codice civile.	
	Il diritto di recesso spetta ai soci finanziatori nei casi previsti dall'art.	
	2437 del codice civile. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimbor-	
	so delle quote dovrà avvenire esclusivamente al valore nominale eventual-	
	mente rivalutato, dopo aver detratto le eventuali perdite gravanti sul capi-	
	tale sociale costituito da tali quote.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO	
	ART. 16	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimita-	
	to di quote sociali del valore nominale di euro 500,00 ciascuna;	
	b) dal capitale sociale dei soci finanziatori di cui al precedente art. 15, rap-	

	presentato da quote nominative ciascuna del valore nominale di euro	
	500,00;	
	c) dalla riserva ordinaria;	
	d) da eventuali riserve straordinarie;	
	e) da eventuali lasciti o donazioni;	
	f) da ogni altra riserva, fondo o accantonamento costituiti e/o previsti per	
	legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio	
	e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte.	
	Le riserve sono indivisibili e non possono pertanto essere ripartite, in qua-	
	lunque forma, fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello sciogli-	
	mento.	
	ART. 17	
	ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2013.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo di amministrazione provvede alla	
	redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.	
	Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività di-	
	stinguendo le diverse gestioni mutualistiche.	
	Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella	
	quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dall'organo di ammini-	
	strazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutuali-	
	stico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente	
	della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche	

	le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuo-	
	vi soci.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione	
	entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando ri-	
	corrono le condizioni di cui all'articolo 2364 ultimo comma del codice civi-	
	le, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo	
	delle cooperative a mutualità prevalente.	
	ART. 18	
	DESTINAZIONE DELL'UTILE	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile	
	netto destinandolo:	
	a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;	
	b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;	
	c) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettiva-	
	mente versato, da distribuire ai soci cooperatori e ai soci finanziatori in	
	misura non superiore al limite stabilito dalla legge in materia di cooperati-	
	ve a mutualità prevalente;	
	d) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto	
	e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento	
	dei requisiti mutualistici ai fini fiscali e civili;	
	e) quanto residua alla riserva straordinaria.	
	L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie	
	per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici, che la totalità de-	

	gli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.	
	In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere	
	effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia	
	provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate	
	a copertura di perdite di esercizio.	
	TITOLO V	
	GOVERNO DELLA SOCIETA'	
	ART. 19	
	ORGANI SOCIALI	
	Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale.	
	Sono organi della società:	
	a) l'assemblea dei soci	
	b) il consiglio di amministrazione o amministratore unico	
	c) l'Organo di controllo, se nominato.	
	ART. 20	
	L'ASSEMBLEA DEI SOCI	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente	
	l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza	
	(nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora del-	
	la prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno	
	ventiquattrore dopo la prima, secondo le seguenti modalità, alternative tra	
	loro:	
	a) pubblicazione su giornali periodici locali e/o provinciali di ampia diffu-	
	sione almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza;	

	b) avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avve-	
	nuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio ri-	
	sultante dal libro soci.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si re-	
	puta validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i	
	soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi ammini-	
	strativo e di controllo, se nominati; in tale ipotesi dovrà essere data tempe-	
	stiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli orga-	
	ni amministrativi e di controllo non presenti.	
	A) ASSEMBLEA ORDINARIA	
	L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni,	
	secondo quanto previsto nel precedente articolo 17 per l'approvazione del	
	bilancio di esercizio.	
	L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'organo di amministrazione	
	lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione	
	delle materie da trattare, dall'organo di controllo se nominato o da tanti so-	
	ci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori e	
	ai soci finanziatori.	
	La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui	
	quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli ammini-	
	stratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.	
	L'assemblea ordinaria:	
	1) approva il bilancio consuntivo con la relazione dell'organo di ammini-	
	strazione e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche l'eventuale bilancio	

	preventivo;	
	2) determina la misura minima di partecipazione al capitale sociale dei	
	soci cooperatori;	
	3) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti	
	l'organo di amministrazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente	
	statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;	
	4) determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori	
	per la loro attività collegiale;	
	5) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i	
	componenti dell'organo di controllo, elegge tra questi il Presidente e fissa i	
	compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca;	
	6) conferisce, su proposta motivata dell'organo di controllo se nominato,	
	l'incarico ad effettuare la revisione legale dei conti, secondo quanto previ-	
	sto dal presente statuto e determina il corrispettivo relativo all'intera du-	
	rata dell'incarico nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale	
	corrispettivo nel corso dell'incarico; revoca l'incarico nei casi previsti dalla	
	legge, sentito l'organo di controllo se nominato;	
	7) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del sog-	
	getto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, se nominati;	
	8) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze	
	previste dall'articolo 2521 del codice civile;	
	9) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dall'organo	
	di amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso,	
	in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte	
	dell'interessato di pronuncia assembleare;	

	10) delibera, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con previsioni atte a	
	farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e dalle	
	leggi vigenti in materia;	
	11) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dalla leg-	
	ge o dal presente statuto.	
	B) ASSEMBLEA STRAORDINARIA	
	L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riu-	
	nisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla	
	sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla proroga della durata e sullo	
	scioglimento anticipato della società e su ogni altra materia attribuita dal-	
	la legge alla sua competenza, ad eccezione delle materie espressamente	
	riservate dal presente statuto alla competenza dell'organo di amministra-	
	zione.	
	Quando si tratta di deliberazioni sullo scioglimento anticipato, sulla proro-	
	ga della durata, sul cambiamento dell'oggetto, sulla fusione della società	
	oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altra località del ter-	
	ritorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deli-	
	berazioni devono essere prese con voto favorevole di almeno tre quinti dei	
	voti di tutti i soci; i soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società.	
	L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita:	
	- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la	
	metà più uno dei voti spettanti ai soci;	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci inter-	
	venuti o rappresentati, aventi diritto al voto.	
	Le votazioni sono palesi; si procederà per alzata di mano, salvo diversa de-	

	liberazione dell'assemblea.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria sia straordi-	
	naria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la mag-	
	gioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro	
	dei soci cooperatori e nel libro dei soci finanziatori da almeno novanta	
	giorni, che non siano in mora nel pagamento delle quote sottoscritte.	
	Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della	
	quota sottoscritta.	
	I voti spettanti al socio finanziatore sono determinati in base a quanto di-	
	sposto dall'articolo 15 del presente statuto e possono essere rideterminati	
	eventualmente da un regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei	
	soci, sempre nei limiti complessivi di cui al citato articolo 15.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
	all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro	
	socio, appartenente alla medesima categoria di socio lavoratore o finanzia-	
	tore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto,	
	mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un mas-	
	simo di tre soci.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e con-	
	servate tra gli atti sociali.	
	L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci	
	solo quando rappresentino anche congiuntamente il cinque per cento degli	
	aventi diritto al voto.	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione	

	o amministratore unico e, in sua assenza, dal vice-presidente del consi-	
	glio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con	
	il voto della maggioranza dei presenti.	
	La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti	
	presenti. Il segretario può essere un non socio.	
	Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accer-	
	ta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed	
	accerta i risultati delle votazioni.	
	Le deliberazioni devono constare da verbale redatto senza ritardo e sotto-	
	scritto dal Presidente e dal Segretario, che deve consentire - per ciascuna	
	votazione e anche per allegato - l'identificazione dei soci astenuti e dis-	
	senzienti e nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le di-	
	chiarazioni pertinenti l'ordine del giorno.	
	Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da un Notaio.	
	ART. 21	
	ORGANO DI AMMINISTRAZIONE	
	La gestione della cooperativa spetta esclusivamente all'organo ammini-	
	strativo che può essere formato dal un consiglio di amministrazione o da	
	un amministratore unico.	
	Il consiglio si compone di un numero dispari di componenti, da un minimo	
	di tre a un massimo di tredici consiglieri eletti dall'assemblea dei soci.	
	La maggioranza dei consiglieri deve essere scelta tra i soci lavoratori.	
	L'organo di amministrazione resta in carica da uno a tre esercizi, secondo	
	la decisione di volta in volta presa dall'assemblea; in ogni caso gli ammini-	
	stratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del	

	bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Spetta all'assemblea, sentito il parere dell'organo di controllo se nominato,	
	determinare il compenso dovuto agli amministratori.	
	Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ri-	
	coprire incarichi negli organi sociali di altre imprese a condizione che il	
	loro svolgimento non limiti l'adempimento dei doveri imposti dalla legge e	
	dal presente statuto.	
	Il consiglio elegge al suo interno il presidente e il vice-presidente.	
	Può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più degli amministra-	
	tori.	
	L'organo di amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute, valuta	
	l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della	
	società alla natura e alle dimensioni dell'impresa. Quando elaborati, esa-	
	mina i piani strategici, industriali e finanziari della società e valuta il ge-	
	nerale andamento della gestione.	
	Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun am-	
	ministratore può chiedere agli organi eventualmente delegati che in con-	
	siglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.	
	L'organo di amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri	
	per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, nel rispetto, in	
	ogni caso, delle prescrizioni di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice	
	civile in materia di mutualità prevalente.	
	Esso pertanto delibera su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straor-	
	dinaria amministrazione, che comunque rientrino nell'oggetto sociale.	
	Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo all'organo di amministrazione:	

	a) convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci nonché curare	
	l'esecuzione delle relative deliberazioni;	
	b) redigere i progetti di bilancio preventivo e consuntivo, nonché la propria	
	relazione al bilancio consuntivo che deve indicare, tra l'altro, specifica-	
	mente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli	
	scopi statutari, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità	
	prevalente della società;	
	c) compilare i regolamenti interni previsti per obbligo di legge o dallo Sta-	
	tuto o comunque necessari per meglio disciplinare il funzionamento inter-	
	no, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;	
	d) deliberare circa l'ammissione, il recesso e la esclusione dei soci;	
	e) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni e ogni e qualsiasi	
	altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del cre-	
	dito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre società	
	controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c.;	
	f) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività so-	
	ciale;	
	g) assumere e licenziare il personale della cooperativa, fissandone le man-	
	sioni e le retribuzioni.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte	
	nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta do-	
	manda da almeno due consiglieri o dall'organo di controllo se nominato.	
	La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque	
	giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o	
	posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi, ove nomi-	

	nati, ne siano informati almeno ventiquattro ore prima della riunione.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli ammi-	
	nistratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta	
	dei voti dei consiglieri presenti. Le votazioni sono palesi.	
	In caso di parità di voti la proposta si intende rigettata.	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in	
	conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro no-	
	vanta giorni dall'organo di controllo ove nominato, dagli amministratori as-	
	senti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le delibera-	
	zioni lesive dei loro diritti.	
	Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di eserci-	
	zio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo	
	2428 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perse-	
	guimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni	
	assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere e-	
	sercitata da soci che rappresentino almeno un terzo dei voti.	
	Il presidente del consiglio di amministrazione nonché l'amministratore u-	
	nico hanno la rappresentanza e la firma sociale.	
	Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del	
	giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sul-	
	le materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.	
	In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue attribuzio-	
	ni spettano al vice-presidente.	
	La firma del vice presidente fa fede nei confronti dei terzi dell'assenza o	

dell'impedimento del presidente.	
ART. 22	
ORGANO DI CONTROLLO	
La società può nominare un sindaco e/o un revisore o una società di revisione.	
La nomina di un sindaco è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477, secondo e terzo comma, c.c.	
È altresì obbligatoria la nomina di un revisore o di una società di revisione nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.	
Competenze del Sindaco	
Non può essere nominato alla carica di sindaco e se nominato decade dall'ufficio colui che si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.	
Il sindaco resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
La cessazione del sindaco per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo sindaco è stato nominato. Il sindaco è rieleggibile.	
Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.	
In caso di morte, di rinuncia o di decadenza del sindaco si dovrà provvedere alla nomina di un nuovo sindaco.	
Il sindaco ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis c.c.	
Qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il sindaco esercita anche il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis c.c. e,	

	a tal fine, deve essere revisore contabile iscritto nel registro istituito	
	presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di	
	cui agli artt. 2406 e 2407 c.c.	
	La retribuzione annuale del sindaco è determinata dai soci all'atto della	
	nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Delle verifiche del sindaco deve redigersi verbale, che deve essere sotto-	
	scritto dagli intervenuti e trascritto nel Libro delle decisioni del sindaco.	
	Il sindaco deve assistere alle adunanze delle assemblee, del consiglio di	
	amministrazione e del comitato esecutivo.	
	Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al sindaco, il qua-	
	le deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se	
	la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capi-	
	tale sociale il sindaco deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e	
	presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.	
	Revisore contabile	
	Il revisore o la società di revisione devono essere iscritti nel registro isti-	
	tuito presso il Ministero della Giustizia.	
	Si applicano la cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.	
	2409-quinquies c.c.	
	Il corrispettivo del revisore o della società di revisione è determinato dai	
	soci all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.	
	L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisio-	
	ne dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'inca-	
	rico.	
	L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei	

	soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale, senti-	
	to il parere del sindaco, se nominato. La decisione di revoca deve essere	
	approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.	
	Il revisore o la società di revisione esercitano le funzioni di cui all'art.	
	2409-ter c.c.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies c.c.	
	TITOLO VI	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	ART. 23	
	SCIoglimento e DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	Nel caso si verifichi una causa di scioglimento prevista dalla legge, gli am-	
	ministratori ne danno notizia mediante iscrizione di una corrispondente	
	dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o	
	deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze	
	previste dal precedente articolo 20, disporrà in merito a:	
	a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in ca-	
	so di pluralità di liquidatori;	
	b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappre-	
	sentanza della società;	
	c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liqui-	
	datori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami	
	di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti ne-	
	cessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo e-	
	sercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.	

	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione,	
	previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assem-	
	blea assunta con le maggioranze previste dal precedente articolo 20 del	
	presente statuto.	
	I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca	
	dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.	
	L'intero patrimonio sociale risultante dal bilancio finale di liquidazione de-	
	ve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 dalla Legge n. 59 del 31 gennaio 1992, ,	
	dedotti nell'ordine:	
	a) il rimborso delle quote di capitale sociale versate dai soci cooperatori, e-	
	ventualmente rivalutate, e i dividendi eventualmente maturati;	
	b) l'assegnazione ai soci finanziatori della riserva divisibile eventualmen-	
	te costituita e a loro riservata.	
	ART. 24	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Ogni eventuale controversia che avesse a sorgere fra i soci e la Cooperati-	
	va, oppure fra i soci in dipendenza del presente statuto e della gestione so-	
	ciale, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna	
	delle parti, ed il terzo d'accordo tra le parti o, in difetto, dal Presidente del	
	Tribunale.	
	Il Collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore, giu-	
	dicherà inappellabilmente, anche senza le formalità di procedure.	
	ART. 25	
	DISPOSIZIONI FINALI	

38 di 39

[illegible]